

**Delibera n. 31/2011, Verbale cda 04/11**

Oggetto: Modifica Statuto art. 28 comma 2) e comma 4).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- VISTO** il nuovo Statuto dell'INAF entrato in vigore il 1 maggio 2011;
- VISTO** che il citato statuto all'art. 28 al comma 2) prevede che *"Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*
- CONSIDERATO** altresì che il medesimo art. 28 al comma 4) prevede che *"Il Direttore di Struttura di ricerca se dipendente INAF mantiene il trattamento economico corrispondente alla qualifica professionale di appartenenza. Se dipendente di altre pubbliche amministrazioni trova applicazione l'istituto del comando come disciplinato dalla vigente normativa in materia. Se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il trattamento economico corrispondente alla qualifica professionale di appartenenza è integrato da un'indennità deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo parametri previsti dal Contratto Collettivo di comparto e applicabili anche al personale astronomo;*
- VISTO** l'art.7, comma 6, lettera a) e l'art. 30 dello statuto;
- CONSIDERATO** che altri enti di ricerca sottoposti a riordino secondo le previsioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 hanno previsto nei loro statuti la facoltà e non l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'istituto dell'aspettativa per i professori o ricercatori universitari con incarico di presidente o direttore di struttura di ricerca;
- PRESO ATTO** della motivata proposta prospettata, nella odierna seduta, al Consiglio di Amministrazione e finalizzata a realizzare una maggiore omogeneità ed interazione con gli Istituti Universitari nazionali attraverso la modifica del citato articolo 28 comma 2) e comma 4) dello Statuto;
- SENTITO** il Consiglio Scientifico, il quale con nota del 22 novembre 2011 ha espresso parere favorevole;
- TENUTO CONTO** dell'impossibilità di sentire, ai sensi del citato art.30 dello statuto, anche il Gruppo di Raccordo dei Direttori non ancora eletto, nonché il Direttore Generale e quello Scientifico, le cui deliberate nomine decorrono dal 1 gennaio 2012;

DELIBERA

con voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa, di approvare le modifiche allo Statuto dell'INAF, allegate alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Roma, 23 novembre 2011

Il Presidente

C. Bignardi

Articolo 28

Disposizioni specifiche (aspettativa organi, incompatibilità, patrocinio)

1) omissis

2) Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3) omissis

4) Il Direttore di Struttura di ricerca se dipendente INAF mantiene il trattamento economico corrispondente alla qualifica professionale di appartenenza. Se dipendente di altre pubbliche amministrazioni trova applicazione l'istituto del comando come disciplinato dalla vigente normativa in materia. Se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il trattamento economico corrispondente alla qualifica professionale di appartenenza è integrato da un'indennità deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo parametri previsti dal Contratto Collettivo di comparto e applicabili anche al personale astronomo.